PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO

Art. 33

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorita' locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1 gennaio 1971, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonche' delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni di Tuscania e Arlena di Castro. I competenti uffici tecnici erariali provvederanno, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Versione in vigore dal 2 aprile 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-colpiti-dal/art-33/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it